
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Estratto decreto 2 marzo 2023, n. 1**Svincolo dell'indennità di acquisizione sanante.****Comune di Castellana Grotte****Area Metropolitana di Bari****Settore VI - Urbanistica Digitalizzazione Patrimonio Attività produttive**

Decreto N. 1

Data di registrazione 02/03/2023

OGGETTO:

Decreto di svincolo dell'indennità di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, dell'area censita in catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte (BA) al foglio di mappa n.21 p.la 25 (ex p.lle 25 e 1721) e foglio di mappa n.21 p.la 3205 (ex p.la 25) avente complessivamente estensione di mq. 686,00, di proprietà indivisa ed in parti uguali dei sig.ri Michele Giangrande e Maria Giangrande depositate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato Bari/BAT – Sezione Cassa depositi e prestiti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- nell'anno 1967 è stata avviata, da parte del Comune di Castellana Grotte, su un suolo di proprietà dei sig.ri Giangrande, iscritto, secondo il piano parcellare di progetto, alle partite 3976 e 7657, foglio 21, particelle 25 e 1721, oggetto di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 della Legge 25/06/1865, n. 2359, la realizzazione, conclusa nell'anno 1968, dell'immobile individuato in catasto al Foglio 21, p.la 25, denominato "Mercato Coperto", e destinato all'utilizzo di mercato coperto ortofrutticolo;
- l'immobile nel corso degli anni non è stato utilizzato come mercato ortofrutticolo;
- l'immobile in argomento, a tutt'oggi non ancora trasferito, è stato ceduto con il contratto d'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioramento della Strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per Alberobello, contratto, redatto nella forma pubblico-amministrativa, sottoscritto tra l'impresa aggiudicataria della gara e il Comune di Castellana Grotte, nella persona del Responsabile pro tempore del V Settore, in data 02.04.2015, a rogito del Segretario comunale pro-tempore dell'Ente e registrato al Rep. n. 2965;

VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta che:

- in data 3 maggio 2019 è stato notificato all'Ente ricorso innanzi al TAR Puglia – sede di Bari -, acclarato al protocollo generale n. 0006253, promosso dai sig.ri Giangrande Michele e Giangrande Maria, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avvocati ...omissis..., con studio in ...omissis... alla via ...omissis..., n. ...omissis... e ...omissis..., con studio in ...omissis... alla via ...omissis..., n. ...omissis..., i quali hanno chiesto la "restitutio in integrum" dei suoli previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene per effetto dell'occupazione "sine titulo" dalla data di emissione in possesso (1967) alla data di restituzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge; in subordine i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno commisurato al valore venale di mercato, oltre interessi e rivalutazione

come per legge, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale per il periodo di occupazione “sine titulo”, da determinarsi secondo i criteri di legge; in via gradata, la condanna a provvedere ex art.42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. con ogni dovuta conseguenza economica;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 13/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi, in nome e per conto dell’Ente, nel giudizio promosso dai sig. ri Giangrande Michele e Giangrande Maria innanzi al TAR Puglia - sede di Bari – e, nel contempo, con determinazione del Settore I n. 279 del 13/05/2019 è stato affidato all’avv. ...omissis..., con studio in ... omissis... alla via ...omissis... n. ...omissis..., l’incarico di patrocinio legale dell’Ente per la costituzione nel giudizio di cui innanzi;
- con sentenza n. 1446/2020, pubblicata in data 16/11/2020, il TAR Puglia - Sezione Terza – sede di Bari - ha respinto la domanda dei ricorrenti di restituzione integrale e del risarcimento del danno non patrimoniale, ed ha disposto il risarcimento per l’occupazione illegittima del suolo da liquidare con i criteri dell’art.42-bis del T.U. Espropriazioni assegnando *“un termine alle parti affinché sia stipulato un accordo risarcitorio ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Se le parti non addiverranno a un accordo risarcitorio o non adempiranno ai doveri dell’accordo concluso, ciascuna di loro potrà, con autonomo ricorso per ottemperanza, chiedere la determinazione della somma dovuta, ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.”* ed ha respinto la domanda riconvenzionale formulata da questo Ente, con condanna di quest’ultimo alle spese;

...omissis...

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4790/2021 pubblicata in data 22/06/2021, ha respinto l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale proposto dagli Eredi Giangrande, nei limiti di cui in motivazione, e pertanto ha stabilito testualmente:

- al punto 14: *“Orbene, il Comune sostiene che nella specie sarebbero configurabili la rinuncia abdicativa e la formazione dell’usucapione.”;*
- al punto 14.1: *“Con riguardo al primo istituto, esso ritiene che la rinuncia abdicativa degli originari espropriandi alla proprietà dell’area occupata si sarebbe verificata nel momento in cui costoro hanno accettato, senza riserve, l’indennità proposta dal Comune. Per l’Amministrazione civica non troverebbero applicazione i principi enunciati fissati dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 2 del 20 gennaio 2020, essendo la vicenda risalente a epoca antecedente l’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed avendo la Plenaria espressamente omissis di occuparsi della ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà in generale, in quanto il quesito sottoposto riguardava specificamente il valore o meno rinunciativo della richiesta di risarcimento danni avanzata dal proprietario di suoli occupati illegittimamente che non avesse chiesto anche la restitutio in integrum.”;*
- al punto 16.6: *“L’Adunanza plenaria ha, infatti, rilevato, argomentando da un piano più generale e radicale, che l’adesione alla teoria della rinuncia abdicativa nella materia in questione non è in assoluto predicabile in ragione della assenza di base legale in un ambito, quello dell’espropriazione, dove è centrale il principio di legalità, di cui deve “rimarcarsi il carattere assorbente per escludere l’operatività della rinuncia abdicativa quale strumento legalmente idoneo a definire l’assetto degli interessi coinvolti in una vicenda di espropriazione cd. Indiretta”. Il principio affermato dalla Plenaria, secondo il quale “né dall’art. 42-bis né da altra norma può ricavarsi l’attribuzione dell’effetto giuridico di rinuncia abdicativa alla fattispecie complessa derivante dalla coesistenza della sentenza di condanna e dell’atto di liquidazione del danno”, vale, dunque, ad avviso del Collegio, e per le stesse, identiche ragioni di diritto, per una fattispecie come quella in esame in cui da nessuna norma è possibile ricavare il postulato effetto giuridico di rinuncia abdicativa degli originari espropriandi alla proprietà dell’area occupata, derivante dalla accettazione senza riserve delle indennità proposte dal Comune o dall’istanza risarcitoria per equivalente, ancorché la vicenda sia risalente a epoca antecedente l’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, atteso che la Plenaria, nel rispondere al quesito sottoposto, ha affermato principi generali che escludono l’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà in generale, ovvero a prescindere dal valore o meno rinunciativo della*

richiesta di risarcimento danni avanzata dal proprietario di suoli occupati illegittimamente che non avesse chiesto anche la restitutio in integrum.”;

- al punto n. 17 con riguardo alla formazione dell'usucapione il Consiglio di Stato non ha aderito alla tesi difensiva, in quanto non sarebbe condivisibile l'assunto secondo cui: *“i proprietari vittime di occupazione sine titulo potessero tranquillamente e in ogni momento agire per la restituzione dei suoli, essendo immanente al sistema dell'epoca il potere della P.A. di disporre un'espropriazione anche “postuma”;* in sostanza, sempre secondo il Supremo Consesso *“la condotta dell'Amministrazione è rimasta, infatti, connotata da illiceità permanente in assenza di un valido titolo di acquisizione della proprietà al patrimonio indisponibile dell'Ente”* (punto n. 17.4); pertanto non vi sarebbe stato, nel periodo utile ad usucapire il bene, il requisito essenziale del possesso pacifico e non violento, stante la illiceità dello stesso;
- al punto 21.2 della stessa sentenza, che l'Ente: *“... omissis ... prima di proporre l'accordo traslativo o valutare l'acquisizione sanante, ex art.42-bis citato, ... omissis ... dovrà prioritariamente valutare la praticabilità di una restituzione del bene ...”;*

...omissis...

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 52 del 18/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto *“Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n.4790/2021. Acquisizione sanante al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e dell'art.42, comma 2, lettere b) ed l), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dell'area utilizzata per la realizzazione dell'immobile denominato “Mercato Coperto”. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettere a) e d), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”* che ha così statuito in merito:

- 1) DI PRENDERE ATTO che i sig.ri Michele e Maria Giangrande, per il tramite dei loro difensori, avv. ti *...omissis...* e *...omissis...*, con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente n.19072/2021 del 05/10/2021, hanno espresso la volontà di non accettare la proposta così come approvata da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 21/09/2021, immediatamente eseguibile, e comunicata alla controparte dal Sindaco con nota prot. n. 0018163 del 22/09/2021.
- 2) DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. e dell'art. 42, comma 2, lettere b) ed l), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n.4790/2021 pubblicata in data 22/06/2021, all'acquisizione sanante dell'area di proprietà dei sig.ri Giangrande, così come in atti generalizzati e domiciliati, fermo restando l'obbligo da parte di questo Comune di verificare in capo ai sig.ri Giangrande i titoli di proprietà sull'area in argomento, bene iscritto, secondo il piano parcellare di progetto, alle partite 3976 e 7657, foglio 21, particelle 25 e 1721, oggetto di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 della Legge 25/06/1865, n. 2359, ed utilizzata per la realizzazione dell'immobile individuato in catasto al Foglio 21, p.lla 25, denominato *“Mercato Coperto”*, e destinato all'utilizzo di mercato coperto ortofrutticolo.
- 3) DI ACQUISIRE, sussistendo l'attualità, l'eccezionalità e la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto ai contrapposti interessi privati, così come esposto in premessa, l'area in argomento nel patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.4790/2021, pubblicata in data 22/06/2021.
- 4) DI RICONOSCERE, per l'effetto, ai sig.ri Giangrande, così come in atti generalizzati e domiciliati, fermo restando l'obbligo da parte di questo Comune di verificare in capo ai sig.ri Giangrande i titoli di proprietà sull'area in argomento, gli indennizzi agli stessi dovuti a titolo di acquisizione sanante del suolo, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sopra citata sentenza n. 4790/2021, determinati nei seguenti importi sulla base della relazione tecnica prot.n. 16947 del 03/09/2021 a firma del Responsabile del Settore V di questo Ente - che ha recepito la perizia estimativa redatta dal professionista incaricato di cui al prot.n. 15530 del 06/08/2021 e di cui il Consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 38 del 21/09/2021, esecutiva, relazione confermata dallo stesso Responsabile di Settore con successiva relazione tecnica prot.n. n. 22003 del 12/11/2021:

Valore venale – Pregiudizio patrimoniale (art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	€ 257.400,00
Pregiudizio non patrimoniale (€ 257.400,00 * 10%) (art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€ 25.740,00
Indennità di occupazione illegittima (interesse del 5% annuo sul valore venale di € 257.400,00: dal 03/05/2014 al 30/11/2021) [gg. 2768/365*5%] (art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€ 97.812,00
Interessi legali su Indennità occupazione illegittima dal 22/06/2021 al 15/12/2021	€ 4,72
Sub Totale	€ 380.956,72
A detrarre:	
Indennità corrisposta in data 25/11/1971	€ 3.649,28
Interessi legali dal 25/11/1971 al 15/12/2021	€ 7.547,60
Indennità corrisposta in data 25/09/1973	€ 9.725,55
Interessi legali dal 25/09/1973 al 15/12/2021	€ 19.222,21
Indennità corrisposta in data 12/05/1977	€ 7.490,46
Interessi legali dal 12/05/1977 al 15/12/2021	€ 13.445,08
Totale somme già erogate dall'Ente (importo incrementato di interessi legali calcolati dalle singole date di pagamento al 15/12/2021) (art. 42-bis, comma 2, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	€ 61.080,18
Importo complessivo dell'indennizzo	€ 319.876,54

1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettere a) e d), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. trattandosi di debito riveniente dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4790/2021 e da una procedura espropriativa non definita con l'adozione del decreto di esproprio, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'adozione del presente deliberato per l'importo complessivo di €. 345.116,84, così suddiviso e fermo restando l'obbligo da parte di questo Comune di verificare in capo ai sig.ri Giangrande i titoli di proprietà sull'area in argomento:

- € 319.876,54, a titolo di indennizzo complessivamente dovuto ai sig.ri Giangrande per acquisizione sanante dell'area in argomento, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato con la succitata sentenza n. 4790/2021;
- €. 25.240,30, a titolo di oneri finanziari relativi agli adempimenti conseguenti all'emissione, a cura del Responsabile del Settore V, del decreto di acquisizione sanante (registrazione, trascrizione e volturazione dell'atto).

....omissis...

6) DI DEMANDARE:

- al Responsabile del Settore V Urbanistica – Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente, previa approvazione, da parte della Giunta comunale, della variazione al PEG esercizio 2021, l'adozione di ogni atto gestionale derivante dal presente deliberato ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comprese la verifica in capo ai sig.ri Giangrande dei titoli di proprietà sull'area in argomento, la notifica del presente atto ai sig.ri Giangrande e l'adozione del decreto di acquisizione sanante da trasmettere, in forma integrale, alla Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

- al Responsabile del Settore IV Finanziario - Tributi - Demografici, il compito di allegare copia della presente deliberazione al rendiconto della gestione 2021, ai sensi dell'art.193, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., unitamente ai dovuti riscontri contabili, finanziari e fiscali all'atto della liquidazione delle somme in argomento;
- al Responsabile del Settore V Urbanistica – Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 e s.m.i., la trasmissione del presente deliberato, unitamente alla documentazione acquisita al fascicolo della procedura in argomento e a quella di rito, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza, avendo cura di notificare l'Organo di revisione economico-finanziaria, la Segreteria Generale e il Settore Finanziario di questo Comune;
- al Responsabile del Settore V Urbanistica – Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la trasmissione del provvedimento di acquisizione, entro 30 giorni, alla Sezione Regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti.

...omissis...

VISTA l'Ordinanza n.52 del 27/04/2022 con la quale il Comune ha disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale Dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti – Bari dell'importo di €. 319.876,54 quale indennità determinata ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 08/06/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302, in favore della ditta catastale intestataria dell'immobile censito in catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte (BA) al foglio di mappa n.21 p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721) e foglio di mappa n.21 p.lla 3205 (ex p.lla 25) (immobili attigui) avete complessivamente estensione di mq. 686,00 alle seguenti ditte catastali:

- Giangrande Michele nato a ...omissis... il ...omissis... – per 1/2
C.F.: ...omissis...
Piazza ...omissis...n. ...omissis... – ...omissis... (BA)
- Giangrande Maria nata a ...omissis... il ...omissis... – per 1/2
C.F.: ...omissis...
Via ...omissis...n. ...omissis... – ...omissis... (BA)
Indennità da depositare €. 319.876,54

PRESO ATTO che la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti – Bari/Barletta Andria Trani con nota prot.35778 del 02/05/2022 acclarata al protocollo dell'Ente al n.9659 del 03/05/2022 ha emesso l'apertura di deposito n.1375864 del 28.04.2022 con le relative modalità di pagamento;

VISTA la determina del Settore V n.389 del 04/05/2022, esecutiva, con la quale è stato disposto che il Settore Finanziario provveda ad emettere mandato di pagamento alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti – Bari/ Barletta Andria Trani per €. 319.876,54 quale indennità determinata ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 08/06/2001, n.327 così come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n.302, in favore della ditta catastale intestataria dell'immobile censito in catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte (BA) al foglio di mappa n.21 p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721) e foglio di mappa n.21 p.lla 3205 (ex p.lla 25) (immobili attigui) avete complessivamente estensione di mq. 686,00 alle seguenti ditte catastali:

- Giangrande Michele nato a ...omissis... il ...omissis... – per 1/2
C.F.: ...omissis...
Piazza ...omissis...n. ...omissis... – ...omissis... (BA)
- Giangrande Maria nata a ...omissis... il ...omissis... – per 1/2
C.F.: ...omissis...
Via ...omissis...n. ...omissis... – ...omissis... (BA)
Indennità da depositare €. 319.876,54

PRESO ATTO che il deposito della predetta somma presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di BARI/BAT - è avvenuto con mandato di pagamento n.1623 del 06.05.2022;

DATO ATTO che il M.E.F. – R.T.S. di Bari/BAT - assume anche la qualifica di sostituto d'imposta e quindi l'importo quantificato per indennità è stato interamente depositato;

VISTO il Decreto n.1 del 16.05.2022 del Responsabile pro tempore del Settore V - Urbanistica - Opere Pubbliche - Mobilità – Ambiente recante *“Decreto di acquisizione sanante di cui all'art.42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'area censita in catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte (BA) al foglio di mappa n.21 p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721) e foglio di mappa n.21p.lla 3205 (ex p.lla 25) avente complessivamente estensione di mq. 686,00, di proprietà indivisa ed in parti uguali dei sig.ri Michele Giangrande e Maria Giangrande.”* Con il quale è stato:

- disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i., l'acquisizione sanante in favore del Comune di Castellana Grotte (BA) C.F. 00834380727, con sede in Castellana Grotte alla via G. Marconi, 9 delle aree illegittimamente occupate per la realizzazione dell'immobile denominato *“Mercato Coperto”* come di seguito individuate:
 - al foglio di mappa n.21 p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721)
 - foglio di mappa n.21 p.lla 3205 (ex p.lla 25) estensione di mq. 686,00 alle seguenti ditte catastali:
 - Giangrande Michele nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... – per 1/2
C.F.: ...*omissis*...
Piazza ...*omissis*...n. ...*omissis*... – ...*omissis*... (BA)
 - Giangrande Maria nata a ...*omissis*... il ...*omissis*... – per 1/2
C.F.: ...*omissis*...
Via ...*omissis*...n. ...*omissis*... – ...*omissis*... (BA)
- dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e l'indennità di occupazione illegittima spettante ai proprietari del bene indicati al punto 1) del presente atto è stato quantificato come da relazione tecnica prot.n. 16947 del 03/09/2021 a firma del sottoscritto Responsabile del Settore V di questo Ente - che ha recepito la perizia estimativa redatta dal professionista incaricato di cui al prot.n. 15530 del 06/08/2021 e di cui il Consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 38 del 21/09/2021, esecutiva, relazione confermata dallo stesso Responsabile di Settore con successiva relazione tecnica prot.n. n. 22003 del 12/11/2021 e riconosciuta con Delibera di Consiglio comunale n. 52 del 18/11/2021 che di seguito si riporta:

Valore venale – Pregiudizio patrimoniale (art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	€. 257.400,00
Pregiudizio non patrimoniale (€ 257.400,00 * 10%) (art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€. 25.740,00
Indennità di occupazione illegittima (interesse del 5% annuo sul valore venale di € 257.400,00: dal 03/05/2014 al 30/11/2021) [gg. 2768/365*5%] (art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€. 97.812,00
Interessi legali su Indennità occupazione illegittima dal 22/06/2021 al 15/12/2021	€. 4,72
Sub Totale	€. 380.956,72

A detrarre:	
Indennità corrisposta in data 25/11/1971	€. 3.649,28
Interessi legali dal 25/11/1971 al 15/12/2021	€. 7.547,60
Indennità corrisposta in data 25/09/1973	€. 9.725,55
Interessi legali dal 25/09/1973 al 15/12/2021	€. 19.222,21
Indennità corrisposta in data 12/05/1977	€. 7.490,46
Interessi legali dal 12/05/1977 al 15/12/2021	€. 13.445,08
Totale somme già erogate dall'Ente (importo incrementato di interessi legali calcolati dalle singole date di pagamento al 15/12/2021) (art. 42-bis, comma 2, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	€. 61.080,18
Importo complessivo dell'indennizzo	€. 319.876,54

PRESO ATTO che il predetto Decreto n.1 del 16.05.2022, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stato:

- notificato agli interessati, (in data 16/12/2021 alla sig. ...*omissis*... (moglie del sig. Michele Giangrande) reg. notifiche 171/22, e in data 16/05/2022 alla sig.ra Maria Giangrande reg. notifiche 170/22);
- pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Castellana Grotte al n. 655 del registro pubblicazioni dal 16.05.2022 al 31.05.2022;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.59 del 26.05.2022;
- registrato presso l'Ufficio del Registro e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

...*omissis*...

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta comune n.128 del 30/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato rimodulato con decorrenza 01/10/2022 l'assetto organizzativo (macrostruttura) dell'Ente di cui alla precedente deliberazione di Giunta comunale n.155/2017, e, per effetto, è stato approvato il nuovo modello organizzativo, articolato in otto Settori;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 129 in pari data del 30/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state istituite le numero otto posizioni di lavoro, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione dei rispettivi Settori di cui, attualmente, l'Ente si compone, giusta la citata deliberazione n. 128 del 30/09/2022, e confermate in capo ad ognuna delle sopra dette numero otto Posizioni Organizzative, la responsabilità delle funzioni e dei compiti tutti elencati nel *Funzionigramma*, allegato alla ridetta deliberazione di Giunta comunale n. 128/2022;
- dal *Funzionigramma*, allegato alla ridetta deliberazione di Giunta comunale n. 128/2022, la competenza in merito ad "*acquisizioni e alienazioni*" risulta in capo al Settore VI - Urbanistica - Digitalizzazione - Patrimonio - Attività produttive;

VISTO il D.P.R. n.327/2001 ed in particolare:

- l'art. 26 recante "*Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria*";
- l'art.28 recante "*Pagamento definitivo dell'indennità*";

ESPERITO ogni opportuno accertamento catastale ed ipotecario ed accertato che le aree da acquisire risultano essere libere da ogni gravame ipotecario di natura giurisdizionale o derivante da atti precedenti di natura pregiudizievole;

VISTO l'art. 6 bis della legge n. 241/1990, recante disposizioni in tema di conflitto di interessi, anche solo potenziale, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento di acquisizione sanante;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e in particolare l'art. 42 bis;

ATTESA la competenza dello scrivente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL, ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta Decreto sindacale n. 16 del 01/10/2022, di nomina quale Responsabile f. f. del Settore VI – *Urbanistica – Digitalizzazione -Patrimonio – Attività produttive*;

ACCERTATA la regolarità della procedura intrapresa, nonché la conformità del presente atto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

DECRETA

- 1) DI PRENDERE ATTO che con Decreto n. 1 del 16.05.2022 del Responsabile del Settore V – Urbanistica – Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente – recante *“Decreto di acquisizione sanante di cui all'art.42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, dell'area censita in catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte (BA) al foglio di mappa n.21 p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721) e foglio di mappa n.21 p.lla 3205 (ex p.lla 25) avente complessivamente estensione di mq. 686,00, di proprietà indivisa ed in parti uguali dei sig.ri Michele Giangrande e Maria Giangrande.”* con il quale è stato:
- disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i., l'acquisizione sanante in favore del Comune di Castellana Grotte (BA) C.F. 00834380727, con sede in Castellana Grotte alla via G. Marconi, 9 delle aree illegittimamente occupate per la realizzazione dell'immobile denominato *“Mercato Coperto”* come di seguito individuate:
 - al foglio di mappa n.21 p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721)
 - foglio di mappa n.21 p.lla 3205 (ex p.lla 25) estensione di mq. 686,00 alle seguenti ditte catastali:
 - Giangrande Michele nato a ...*omissis*... il ...*omissis*...– per 1/2
C.F.: ...*omissis*...
Piazza ...*omissis*...n. ...*omissis*... – ...*omissis*... (BA)
 - Giangrande Maria nata a ...*omissis*... il ...*omissis*...– per 1/2
C.F.: ...*omissis*...
Via ...*omissis*...n. ...*omissis*... – ...*omissis*... (BA)
 - dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e l'indennità di occupazione illegittima spettante ai proprietari del bene indicati al punto 1) del presente atto è stato quantificato come da relazione tecnica prot.n. 16947 del 03/09/2021 a firma del sottoscritto Responsabile del Settore V di questo Ente - che ha recepito la perizia estimativa redatta dal professionista incaricato di cui al prot.n. 15530 del 06/08/2021 e di cui il Consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 38 del 21/09/2021, esecutiva, relazione confermata dallo stesso Responsabile di Settore con successiva relazione tecnica prot.n. n. 22003 del 12/11/2021 e riconosciuta con Delibera di Consiglio comunale n. 52 del 18/11/2021 che di seguito si riporta:

Valore venale – Pregiudizio patrimoniale (art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	€ 257.400,00
Pregiudizio non patrimoniale (€ 257.400,00 * 10%) (art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€ 25.740,00
Indennità di occupazione illegittima (interesse del 5% annuo sul valore venale di € 257.400,00: dal 03/05/2014 al 30/11/2021) [gg. 2768/365*5%] (art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€ 97.812,00

Interessi legali su Indennità occupazione illegittima dal 22/06/2021 al 15/12/2021	€. 4,72
Sub Totale	€. 380.956,72
A detrarre:	
Indennità corrisposta in data 25/11/1971	€. 3.649,28
Interessi legali dal 25/11/1971 al 15/12/2021	€. 7.547,60
Indennità corrisposta in data 25/09/1973	€. 9.725,55
Interessi legali dal 25/09/1973 al 15/12/2021	€. 19.222,21
Indennità corrisposta in data 12/05/1977	€. 7.490,46
Interessi legali dal 12/05/1977 al 15/12/2021	€. 13.445,08
Totale somme già erogate dall'Ente (importo incrementato di interessi legali calcolati dalle singole date di pagamento al 15/12/2021) (art. 42-bis, comma 2, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	€. 61.080,18
Importo complessivo dell'indennizzo	€. 319.876,54

2) DI PRENDERE ATTO che:

- con nota prot.12665 del 09.06.2022 gli avv.ti ...omissis... e ...omissis..., nell'interesse dei sig.ri Michele e Maria Giangrande, invitavano "il Comune di Castellana Grotte a procedere all'adozione del provvedimento di svincolo";
- a seguito della richiesta dell'Ente, prot. 13381 del 17.06.2022, con nota acclarata al prot.16q65 del 28.07.2022 gli avv.ti ...omissis... e ...omissis..., nell'interesse dei sig.ri Michele e Maria Giangrande, trasmettevano copia del certificato ipotecario speciale n. BA 239686 anno 2022.

3) DI DISPORRE il pagamento, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui al punto 6 del presente decreto, dell'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale e l'indennità di occupazione illegittima di cui al Decreto n.1 del 16/05/2022, nella misura complessiva di € 319.876,54, depositato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti – Bari/Barletta Andria Trani, giusto deposito n.1375864 de 28.04.2022, relativo all'area censita in catasto fabbricati del Comune di Castellana Grotte (BA) al foglio di mappa n.21 p.lla 25 (ex p.lle 25 e 1721) e foglio di mappa n.21 p.lla 3205 (ex p.lla 25) avente complessivamente estensione di mq 686,00, di proprietà indivisa ed in parti uguali in favore delle seguenti ditte catastali:

- Giangrande Michele nato a ...omissis... il ...omissis... – per 1/2

C.F.: ...omissis...

Piazza ...omissis...n. ...omissis... – ...omissis... (BA)

- Giangrande Maria nata a ...omissis... il ...omissis... – per 1/2

C.F.: ...omissis...

Via ...omissis...n. ...omissis... – ...omissis... (BA)

4) DI DARE ATTO che la predetta indennità è soggetta al regime fiscale di cui all'art.35 del D.P.R. 08/06/2001 n.327, atteso che la zona omogenea di ubicazione del bene in base al vigente P.R.G. è "B1 – Zone di completamento".

5) DI AUTORIZZARE, a seguito della dichiarazione di esecutorietà di cui al punto 6 del presente decreto, il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e Prestiti – Bari/Barletta Andria Trani a dare seguito a quanto sopra disposto al punto 6 del presente decreto e pertanto, a procedere allo svincolo del deposito n.1375864 de 28.04.2022.

6) DI DISPORRE che il presente decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia divenendo esecutivo trascorsi 30 giorni consecutivi dopo la pubblicazione senza che vi siano state osservazioni od opposizioni di sorta da parte di terzi, nei modi e termini di legge.

7) DI DARE ATTO che:

- Eventuali osservazioni od opposizioni di sorta da parte di terzi dovranno essere inviate al Comune di Castellana Grotte, via G. Marconi n. 9, 70013 Castellana Grotte – Settore VI – Urbanistica – Digitalizzazione – Patrimonio – Attività produttive – pec: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it.
- divenuto efficace il presente decreto, sarà cura del Responsabile del Settore VI - Urbanistica – Digitalizzazione – Patrimonio – Attività produttive – provvedere alla trasmissione dello stesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani corredandolo di apposita dichiarazione circa gli esiti dell'avvenuta pubblicazione del decreto di svincolo;
- il presente decreto, divenuto esecutivo, sarà notificato alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani e agli interessati sig.ri Michele Giangrande e Maria Giangrande.
- il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al competente Tribunale Amministrativo Regione Puglia, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità e nei tempi previsti dal codice del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dalla Residenza municipale, lì 02/03/2023	Il Responsabile del Settore Arch. Dimasi Antonio
---	---